

impositori, così ampio come quello contenuto nel prospetto pubblicato alla pagina 23 della Relazione annuale per l'anno 2003 inviata dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. (3-04161)

*Interrogazione a risposta scritta:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Economia&Finanza* di martedì 1° febbraio 2005 dà notizia della sentenza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani dottor Michele Nardi ha accolto la richiesta di archiviazione del procedimento penale apertosi tempo fa nei confronti del Governatore della Banca d'Italia dottor Antonio Fazio e nei confronti dell'ex-Presidente della Consob dottor Luigi Spaventa per l'inchiesta riguardante la ex Banca 121 del gruppo Monte dei Paschi di Siena;

il quotidiano, pur rilevando la portata dell'archiviazione, richiesta dallo stesso pubblico ministero dottor Antonio Savasta, ha tuttavia sottolineato che, pur non avendo i due indagati commesso il fatto loro contestato, « si evidenziano insufficienti ispezioni di Bankitalia e Consob »;

stabilito dunque che appare importante il fatto che non vi siano rilievi in sede penale, è comunque grave che siano stati avanzati rilievi sotto il profilo della qualità delle ispezioni compiute da Bankitalia e da Consob, soprattutto in un frangente in cui i risparmiatori hanno al contrario necessità assoluta di avere fiducia nel mondo finanziario proprio attraverso la consapevolezza tranquilla che deriva da un efficace sistema di controlli —:

quali iniziative di carattere normativo si ritenga di adottare, stante l'importanza del collocamento del risparmio in Borsa per il finanziamento delle imprese quotate e stante la fiducia che necessariamente i risparmiatori debbono nutrire nei confronti degli istituti di credito, al fine di garantire che i controlli siano tempestivi,

continui e soprattutto efficaci, al fine di evitare, appunto, i rilievi avanzati nei confronti del Governatore della Banca d'Italia e nei confronti dell'ex Presidente della Consob dalla magistratura di Trani. (4-12697)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interrogazioni a risposta scritta:*

PEZZELLA, PATARINO e LA GRUA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da tempo sussiste una situazione di incertezza determinatasi a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'11 novembre 2004 relativamente alla possibilità che i rottami ferrosi possano essere assoggettati alla disciplina dei rifiuti;

tale aspetto si è evidenziato in particolare nei porti di Monfalcone e Venezia; in altri porti italiani ed europei nessuna restrizione è stata imposta;

tale controversa situazione sta particolarmente determinando danni economici anche con risvolti di carattere occupazionale nelle zone assoggettate al divieto;

il Ministero dell'ambiente con una dettagliata nota ha fornito, in data 17 gennaio scorso, i chiarimenti relativamente all'applicabilità della norma contestata dalla sentenza della Corte europea;

contrariamente a quanto determinatosi nella zona di Monfalcone che ha sospeso il divieto di sbarco, la Capitaneria di Porto di Venezia continua a vedersi costretta a mantenere in essere provvedimenti restrittivi su disposizione della Procura di Venezia;

tale situazione in atto risulta pertanto essere solamente conseguente ad una scelta interpretativa del Procuratore di Venezia —:

se non ritenga di dover adottare iniziative normative volte a restituire cer-

tezza agli operatori del settore ed a garantire l'uniforme applicazione della disciplina in tema di rottami ferrosi sull'intero territorio nazionale. (4-12679)

PEZZELLA, PATARINO e LA GRUA. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

a far data dall'11 gennaio 2005 è in vigore la legge n. 308 del 15 dicembre 2004, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004 — Supplemento ordinario n. 187 — Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

l'articolo 1, commi 25, 26, 27, 28 e 29, disciplina in particolare la materia rottami di ferro, precedendone una normativa di gestione innovativa ed avanzata rispetto sia alla attuale regolamentazione della Comunità europea sia al decreto 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi);

in particolare la nuova legge n. 308 ha il grande pregio di superare l'assioma semplicistico « rottame di ferro uguale rifiuto », previsto dalla Unione europea;

la logica dei rottami di ferro, già prima della legge n. 308 del 2004, era intrinsecamente distinta e distante dalla logica della direttiva 75/442/CEE, Reg. CEE n. 259/93 e D.vo 5 febbraio 1997 n. 22, che definiscono il rifiuto come « qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfa o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi »;

la legge n. 308 del 2004 Articolo 1 commi 25, 26, 27, 28 e 29, nel pieno rispetto della normativa europea, entrando nel merito delle caratteristiche intrinseche della merce, distingue il rottame di ferro/rifiuto dal rottame di ferro materia prima selezionata e/o lavorata, pulita e quindi pronto forno, il tutto al fine di escludere

qualsiasi forma di inquinamento ambientale determinato dal rottame frammi-schiato ad impurità quand'anche minime;

la legge n. 308, articolo 1, commi 25, 26, 27, 28 e 29 prevede l'importante novità di spostare il problema delle banchine portuali italiane alla nazione di origine della merce, quindi che il rottame venga selezionato, pulito, eccetera dal venditore, e viaggi per nave con una serie di documenti di accertamento e di certificazioni di conformità che, finalmente, garantiscono che in Italia non possa arrivare ad essere manipolata nella filiera del trasporto (nave, banchina portuale, camion, carro ferroviario, eccetera), merce fram-mischiata a impurità inquinanti, il tutto nella prevista fase transitoria « nelle more di tale definizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente »;

l'autorità italiana preposta può e deve controllare all'arrivo delle navi nei porti nazionali la conformità della documentazione con la realtà delle merci presentati nelle stive:

al porto di Venezia il giorno 25 gennaio 2005 è stata messa sotto sequestro la merce ex M/n *Michail Junior* per tonnellate 6.150 di rottami ferrosi tritutati, dotata di tutta la documentazione prevista dalla legge n. 308 e fotografata e constatata come conforme dal personale di Polizia Giudiziaria della Capitaneria intervenuto per eseguire il sequestro su ordine della Procura della Repubblica;

il sequestro è stato convalidato il 26 gennaio dal dottor Buccini, sostituto procuratore;

la Procura di Venezia, dopo aver preteso per iscritto nei giorni precedenti al 25 gennaio tutta la documentazione prevista dalla legge n. 308, ha alla fine dello sbarco della nave preteso l'applicazione della sentenza della Corte europea di Giustizia dell'11 novembre 2004 che ha stabilito che si tratta di « rifiuti verdi »,

dunque necessitano di una diversità di trattamento nelle procedure e nel trasporto;

in assenza della legge n. 308 in data 20 dicembre 2004 il Procuratore Borraccetti ha dato disposizioni scritte alle Capitanerie di porto di Venezia, Chioggia e Caorle, ed ha chiesto al Procuratore generale Ennio Fortuna di comunicarle a tutte le Procure venete e soprattutto alle Procure Generali delle altre regioni affinché il porto lagunare non rimanesse l'unico ad applicare la direttiva comunitaria;

l'unica capitanerie italiana a recepire inizialmente la direttiva europea è stata la Capitaneria di Monfalcone, la quale dopo aver bloccato gli sbarchi il giorno 10 dicembre 2004, consultava l'avvocatura di Stato li ha liberalizzati il giorno 11 dicembre 2004, per dare infine definitiva applicazione alla legge n. 308 il 13 gennaio 2005;

tutte le altre Procure italiane non hanno bloccato alcuna nave di rottami ne ora ne in passato ed hanno continuato e continuano ad applicare la legge n. 178 articolo 14;

il porto di Venezia sta sopportando tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti, oltre che una concorrenza sleale da parte degli altri scali nazionali ed esteri;

in data 17 gennaio 2005 il Capo di Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio professor Paolo Togni ha inviato una lettera circolare al « Reparto Ambientale Marino delle Capitanerie di Porto – Ufficio 2° – Sede », in cui dopo una dissertazione giuridica circa l'applicabilità delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 novembre 2004, precisando che la sentenza non è *self executing*, concludeva evidenziando la necessità di dare applicazione alla legge n. 308;

il porto di Venezia manipola annualmente l'80 per cento del traffico di rinfuse siderurgiche, è specializzato per tali traffici ed il blocco di fatto di tale porto oltre

a creare danni a Venezia crea danni diretti ed indiretti a tutta una serie di soggetti e da ultimo all'economia dell'industria siderurgica italiana —:

se non intenda adottare iniziative normative volte a restituire certezze agli operatori del settore. (4-12680)

\* \* \*

### INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

ROSATO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dal decreto legge n. 151 del 2003 e dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, ha introdotto il meccanismo della patente a punti, regolato dall'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 cosiddetto Codice della strada;

l'articolo 126-*bis*, al comma 2, stabilisce che « nel caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione »;

la Corte costituzionale, con sentenza del 12 gennaio 2005 n. 27, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Corte, costituzionale del 26 gennaio 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 126-*bis* nella parte sopra citata, richiamandosi all'articolo 27 della Costituzione che sancisce il principio della personalità penale, per cui è illegittimo punire un soggetto solo in quanto proprietario del veicolo in infrazione;

in seguito alla sentenza di cui sopra, il proprietario del veicolo colto in violazione